

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2112/2000 della Commissione del 5 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
* Decisione n. 2113/2000/CECA della Commissione, del 5 ottobre 2000, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un esportatore di tale paese e stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione	3
* Regolamento (CE) n. 2114/2000 della Commissione, del 5 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	6
Regolamento (CE) n. 2115/2000 della Commissione, del 5 ottobre 2000, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	7
Regolamento (CE) n. 2116/2000 della Commissione, del 5 ottobre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	8
Regolamento (CE) n. 2117/2000 della Commissione, del 5 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	9
Regolamento (CE) n. 2118/2000 della Commissione, del 5 ottobre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	10
Regolamento (CE) n. 2119/2000 della Commissione, del 5 ottobre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	11

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2000/596/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati** 12

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,2
	064	69,3
	999	79,8
0707 00 05	628	132,0
	999	132,0
0709 90 70	052	75,9
	999	75,9
0805 30 10	052	72,3
	388	53,6
	524	55,6
	528	65,9
0806 10 10	999	61,9
	052	82,4
	064	58,3
	400	221,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	120,7
	388	209,3
	400	57,7
	800	183,6
	804	68,5
0808 20 50	999	129,8
	052	91,7
	064	63,4
	999	77,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DECISIONE N. 2113/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2000

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un esportatore di tale paese e stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾ (in appresso denominata «decisione di base»), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Richiesta di riesame

- (1) La Commissione ha ricevuto una richiesta per un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. La richiesta è stata presentata dalla Ispat Industries Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore indiano.

B. Prodotto

- (2) Il prodotto in questione è costituito da alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo («nastri laminati a caldo»). Attualmente il prodotto è classificabile ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 e 7208 39 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

C. Misure in vigore

- (3) La misura attualmente in vigore è un dazio antidumping definitivo imposto dalla decisione n. 283/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾, in base alla quale le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell'India e fabbricato dalla sopraccitata impresa sono soggette ad un dazio antidumping definitivo del 9 %, ad eccezione delle importazioni da diverse imprese specifi-

catamente menzionate, per le quali sono previste aliquote individuali.

D. Motivazione del riesame

- (4) Il richiedente sostiene di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure antidumping, vale a dire il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta originaria»).

Il richiedente sostiene inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in questione nei confronti dei quali sono state imposte le suddette misure antidumping.

E. Procedura

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla suddetta domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (6) Sulla base delle prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, al fine di determinare i singoli margini di dumping dei richiedenti e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in oggetto nella Comunità.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

F. Abrogazione del dazio in vigore e registrazione delle importazioni

- (7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, si dovrebbe abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'India fabbricati e venduti dal richiedente per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, di detta decisione, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

G. Termine

- (8) Ai fini di una gestione efficiente, è opportuno fissare un periodo entro il quale:
- le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, presentare le proprie opinioni per iscritto e fornire una risposta al questionario di cui al sesto considerando o qualsiasi altra informazione di cui si deve tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - le parti interessate possano richiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. Mancata collaborazione

- (9) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 della decisione di base.
- (10) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È avviato un riesame della decisione n. 283/2000/CECA, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della decisione n. 2277/96/CECA, per stabilire se, e in quale misura, le importazioni di nastri laminati a caldo classificabili ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 e 7208 39 90, originari dell'India,

prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla Ispat Industries Ltd (codice addizionale TARIC A204), India, debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dalla decisione n. 283/2000/CECA.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dalla decisione n. 283/2000/CECA sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 di detta decisione.

Articolo 3

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della decisione n. 2277/96/CECA, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Salvo diverse indicazioni, affinché le loro affermazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al sesto considerando o qualsiasi altra informazione entro 40 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Entro lo stesso termine, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella richiesta, ed è pertanto nel loro interesse prendere immediatamente contatto con la Commissione.

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria), con l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e fax e/o numero di telex.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione Europea
Direzione generale Commercio
DM-24 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex 21877 COMEU B.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1961/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽⁶⁾, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Ai fini della corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e della riduzione del rischio di domande speculative e di perturbazione del regime per quanto riguarda taluni prodotti lattiero-caseari, in considerazione della situazione del mercato, risulta necessario ridurre il periodo di validità dei titoli di esportazione ed aumentare la cauzione fissata dal summenzionato regolamento.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«a) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10;».
- 2) All'articolo 9, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2000
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 2 ottobre 2000 supe-

rano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di ottobre 2000. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 2 ottobre 2000 e anteriormente al 22 ottobre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 2 ottobre 2000, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 2 ottobre 2000 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,484 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 2 ottobre 2000 e anteriormente al 22 ottobre 2000 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2116/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione di alcuni Stati ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 29 settembre al 5 ottobre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 settembre al 5 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2118/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 29 settembre al 5 ottobre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2119/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 5 ottobre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2000
che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati

(2000/596/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una politica comune in materia di asilo, che preveda un regime europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

(2) L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di strumenti che contribuiscano alla promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. A tal fine è opportuno istituire un Fondo europeo per i rifugiati.

(3) È necessario sostenere gli sforzi degli Stati membri per garantire ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficaci, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano della protezione internazionale.

(4) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra ed è necessario, a tal fine, sostenere le iniziative degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale ed economica, nella misura in cui essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

(5) È nell'interesse degli Stati membri e degli interessati che i rifugiati e gli sfollati autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri possano sopperire alle loro necessità attraverso un'attività lavorativa.

(6) Le misure che beneficiano del contributo dei fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'istruzione e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione, ed è quindi opportuno favorire misure specifiche che permettano ai rifugiati e agli sfollati di beneficiare pienamente dei programmi esistenti.

(7) È necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.

(8) È necessario individuare le modalità pratiche per saggiare gli interventi innovatori in questo settore e incoraggiare gli scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche più efficaci.

(9) Occorre tener conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione dell'azione comune 1999/290/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ in materia di accoglienza e rimpatrio volontario di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo.

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 72.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 168 del 16.6.2000, pag. 20.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 15 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 2.

- (10) Come richiesto dal Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, si dovrebbe costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure urgenti per fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati.
- (11) È giusto ripartire le risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi compiuti per accogliere rifugiati e sfollati.
- (12) Il sostegno fornito dal Fondo europeo per i rifugiati sarà più efficace e meglio orientato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili sarà basato su una domanda formulata dai singoli Stati membri in funzione della situazione e delle necessità.
- (13) Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di cofinanziamento, è opportuno distinguere le competenze della Commissione e degli Stati membri. A questo riguardo, è necessario prevedere che la Commissione, dopo aver esaminato le domande degli Stati membri, adotti le decisioni di cofinanziamento e che gli Stati membri assicurino la gestione dell'azione.
- (14) L'attuazione decentrata delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire sufficienti garanzie per quanto riguarda le modalità, la qualità, i risultati delle azioni e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il relativo controllo.
- (15) Una delle garanzie dell'efficacia del Fondo europeo per i rifugiati è data da una sorveglianza efficiente. È pertanto opportuno precisare le condizioni nelle quali avviene tale sorveglianza.
- (16) Nel rispetto delle competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno istituire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.
- (17) Occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di repressione e interventi correttivi in caso di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri.
- (18) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono altresì dalla valutazione che ne viene fatta ed è opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.
- (19) È opportuno procedere ad una valutazione delle azioni in vista della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza delle azioni.
- (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

- (21) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire concretizzare la solidarietà tra gli Stati membri assicurando un equilibrio fra gli sforzi di detti Stati per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente decisione si limita a quanto strettamente necessario per conseguire tali scopi.
- (22) La presente decisione si applica al Regno Unito e all'Irlanda in virtù delle notifiche da essi trasmesse ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione che, di conseguenza, non vincola la Danimarca né è applicabile in detto Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione e obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati

- È istituito un Fondo europeo per i rifugiati (in appresso denominato: «il Fondo») destinato a sostenere e a favorire gli sforzi intrapresi dagli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
- Il Fondo viene istituito per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

- L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente decisione è di 216 milioni di EUR.
- Gli stanziamenti annuali sono autorizzati nei limiti delle prospettive finanziarie dell'autorità di bilancio, che assegna gli stanziamenti annuali alle varie misure di cui agli articoli 3 e 5 della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Gruppi destinatari delle azioni

Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:

- 1) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, e ammesso a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;
- 2) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione internazionale concessa da uno Stato membro conformemente alla legislazione o prassi nazionale;
- 3) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia richiesto una delle forme di protezione descritte ai paragrafi 1 e 2;
- 4) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficino di un regime di protezione temporanea in uno Stato membro;
- 5) persone il cui diritto alla protezione temporanea è in corso d'esame in uno Stato membro.

Articolo 4

Misure

1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1 e in relazione alle pertinenti categorie di persone di cui all'articolo 3, il Fondo sostiene le azioni degli Stati membri relative a quanto segue:

- a) le condizioni di accoglienza;
- b) l'integrazione delle persone il cui soggiorno nello Stato membro abbia carattere duraturo e/o stabile;
- c) il rimpatrio, a condizione che le persone interessate non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro.

2. Per quanto riguarda le condizioni per l'accoglienza e l'accesso alle procedure di asilo, le azioni possono riguardare in particolare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio, alla fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica, di assistenza sociale o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e giudiziarie, inclusa l'assistenza legale. In questo contesto si può tener conto anche delle particolari necessità delle persone più vulnerabili.

3. Per quanto riguarda l'integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b) e loro familiari, può trattarsi in particolare di azioni di assistenza sociale in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza e l'assistenza medica o di azioni che consentano ai beneficiari di adattarsi alla società dello Stato membro o rendersi autonomi.

4. Per quanto riguarda il rimpatrio, le azioni possono concernere in particolare l'informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei paesi d'origine e/o la formazione generale o professionale e l'aiuto al reinserimento.

Articolo 5

Azioni comunitarie

1. Il Fondo può finanziare, su iniziativa della Commissione, al di fuori delle azioni svolte dagli Stati membri, e nel limite del 5 % delle risorse disponibili del Fondo, azioni innovatrici o di interesse comunitario, compresi studi, scambi di esperienze, la promozione della cooperazione a livello comunitario nonché la valutazione dell'attuazione degli interventi e l'assistenza tecnica.

2. La Commissione esamina le domande presentate da due o più Stati membri in vista dell'attuazione comune delle azioni transnazionali.

3. Il finanziamento di queste azioni da parte del Fondo può raggiungere il 100 %.

Articolo 6

Misure urgenti

1. Oltre alle azioni di cui all'articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, il Fondo può finanziare, previa decisione del Consiglio, deliberante all'unanimità, su proposta della Commissione, misure urgenti a favore di uno, più o tutti gli Stati membri in caso di afflusso improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati oppure qualora sia necessaria la loro evacuazione da un paese terzo, in particolare in risposta a un appello da parte di organizzazioni internazionali.

Dopo l'entrata in vigore della direttiva sulla protezione temporanea, la decisione del Consiglio di cui al comma precedente è presa alle condizioni stabilite nella suddetta direttiva.

2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, le misure urgenti ammissibili riguardano quanto segue:

- a) accoglienza e alloggio;
- b) fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto e il vestiario;
- c) assistenza medica, psicologica o di altro genere;
- d) spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone e all'attuazione delle misure;
- e) spese logistiche e di trasporto.

CAPO II

MODALITÀ

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo. A tal fine, ogni Stato membro nomina un'autorità responsabile che sarà l'unico interlocutore della Commissione. Tale autorità deve essere un'amministrazione pubblica, ma può delegare le responsabilità di attuazione a un'altra autorità pubblica o a un'organizzazione non governativa.

Articolo 8

Domande di cofinanziamento

1. Gli Stati membri inviano annualmente alla Commissione, secondo il calendario stabilito all'articolo 11, una domanda di cofinanziamento del loro programma di attuazione per l'anno in questione, nella quale sono illustrati, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 4:

- a) la situazione nello Stato membro e le necessità che giustificano l'attuazione delle misure ammissibili al sostegno del Fondo;
- b) le azioni che gli Stati membri intendono attuare, incluso:
 - i) il tipo e lo scopo dell'azione;
 - ii) i previsti risultati in termini quantitativi;
 - iii) il costo e il finanziamento concesso dallo Stato membro e, se del caso, da una o più organizzazioni partecipanti.

2. La prima domanda di cofinanziamento deve inoltre includere una descrizione del sistema istituito dallo Stato membro per:

- a) assicurare il coordinamento e la coerenza delle azioni;
- b) selezionare i progetti e assicurare la trasparenza della procedura;
- c) assicurare la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei progetti.

3. Per ciascuno degli aspetti menzionati ai paragrafi 1 e 2, la domanda deve contenere precisazioni sufficienti affinché la Commissione possa verificare la sua conformità alle disposizioni della presente decisione e alla vigente normativa in materia finanziaria.

Articolo 9

Criteri di selezione

1. La selezione di singoli progetti e la gestione finanziaria e amministrativa dei progetti che beneficiano del sostegno del Fondo sono di competenza esclusiva degli Stati membri, nel rispetto delle politiche comunitarie e dei criteri di ammissibilità.

2. I progetti, che non devono avere scopo di lucro, sono presentati, previo invito pubblico a sottoporre proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o di ricerca, organismi di formazione, parti sociali, organismi governativi, organizzazioni internazionali o organizzazioni non governative, operanti individualmente o in partenariato, in vista di un finanziamento del Fondo.

3. L'autorità responsabile procede alla selezione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la situazione e le necessità nello Stato membro;
- b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione partecipante;

d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio delle Comunità europee o nell'ambito di programmi nazionali.

Articolo 10

Ripartizione delle risorse

1. Dal 2000 al 2004 ciascuno Stato membro riceve il seguente importo fisso della dotazione annua del Fondo europeo per i rifugiati.

Per il 2000: 500 000 EUR

Per il 2001: 400 000 EUR

Per il 2002: 300 000 EUR

Per il 2003: 200 000 EUR

Per il 2004: 100 000 EUR

2. Le restanti risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione di quanto segue:

a) del numero delle persone di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, entrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 65 % del loro volume;

b) del numero di persone ammesse in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nel corso dei tre anni precedenti, per il 35 % del loro volume.

3. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre rilevate dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 11

Calendario

1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 1° giugno di ogni anno, una stima degli importi che saranno loro destinati per l'anno seguente all'interno degli stanziamenti globalmente concessi nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 8 entro il 1° ottobre di ogni anno.

3. La Commissione approva la domanda di cofinanziamento entro tre mesi dalla presentazione della stessa, dopo aver proceduto alle verifiche previste dall'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 12

Assistenza tecnica e amministrativa

Un importo non superiore al 5 % dello stanziamento globale concesso ad uno Stato membro può essere riservato all'assistenza tecnica e amministrativa ai fini della preparazione, sorveglianza e valutazione delle azioni di cui esso è responsabile, ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE**CONTROLLO E VALUTAZIONE***Articolo 13**Articolo 18***Struttura del finanziamento****Controllo**

Il contributo finanziario proveniente dal Fondo non può superare il 50 % del costo totale di ogni misura.

Tale percentuale può essere portata al 75 % negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione.

*Articolo 14***Ammissibilità**

1. Non può essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo una spesa effettivamente pagata prima della data in cui la domanda di cofinanziamento dello Stato membro è stata approvata dalla Commissione. L'ammissibilità delle spese decorre da tale data.

2. La Commissione adotta le norme relative all'ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

*Articolo 15***Decisione di cofinanziamento del Fondo**

Esaminata la domanda di cofinanziamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, la decisione di cofinanziamento da parte del Fondo. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro.

*Articolo 16***Impegni di bilancio**

Gli impegni di bilancio comunitari sono presi sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione.

*Articolo 17***Pagamenti**

1. Il pagamento da parte della Commissione della partecipazione del Fondo viene eseguito all'autorità responsabile e conformemente agli impegni di bilancio.

2. Non appena è adottata la decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo, viene versato un acconto pari al 50 % dell'importo attribuito allo Stato membro per l'anno in questione. Un pagamento intermedio che può arrivare fino al 30 %, viene effettuato quando lo Stato membro dichiara di avere effettivamente speso la metà dell'acconto.

Il saldo viene versato entro tre mesi dall'approvazione dei conti finanziari presentati dallo Stato membro, nonché della relazione annuale sull'esecuzione del programma.

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A tal fine, essi adottano in particolare le misure seguenti:

- a) verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
- b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
- c) si accertano che le azioni siano gestite secondo la normativa comunitaria applicabile e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di sana gestione finanziaria;
- d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione siano esatte e assicurano che provengano da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;
- e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione secondo la normativa vigente, e la tengono al corrente dell'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari;
- f) collaborano con la Commissione per assicurare un impiego dei fondi comunitari conforme ai principi di sana gestione finanziaria;
- g) recuperano gli importi persi in seguito ad irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.

A tal fine, fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con gli Stati membri nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera f), a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio sulle operazioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare ai controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di eseguire un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare ai controlli.

3. Dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione sospende i pagamenti intermedi nelle seguenti fattispecie:

- a) se uno Stato membro non attua le azioni come convenuto nella decisione di cofinanziamento, o
- b) se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento da parte del Fondo.

In tali casi la Commissione, indicando i propri motivi, chiede allo Stato membro di presentare osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

4. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle eventuali osservazioni di quest'ultimo, può decidere, entro tre mesi:

- a) di ridurre il pagamento intermedio di cui all'articolo 17, paragrafo 2 o
- b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione del Fondo all'azione in questione.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b), la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

Articolo 19

Rettifiche finanziarie

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri perseguire le irregolarità, agire quando viene accertata una modificazione importante che incide sulla natura o le condizioni di esecuzione o di controllo di un'azione ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

Gli Stati membri procedono alle necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro ad azioni attinenti allo stesso settore di cui all'articolo 4, conformemente a modalità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi previsti dal paragrafo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 3 e 4.

3. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

Articolo 20

Controllo e valutazione

1. In ogni Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e contratti che essa conclude con le organizzazioni incaricate dell'attuazione delle azioni comportano clausole relative all'obbligo di rendere conto periodicamente mediante una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle azioni e sulla realizzazione degli obiettivi assegnati.

L'autorità responsabile, inoltre, fa eseguire una valutazione indipendente dell'esecuzione e degli effetti delle azioni attuate.

2. Ogni anno l'autorità responsabile redige una relazione di sintesi sull'attuazione delle azioni in corso, da allegare alla domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 8.

3. L'autorità responsabile invia alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato nella decisione di cofinanziamento per l'esecuzione della spesa, una relazione finale comprendente:

- a) i conti finanziari e una relazione sull'attuazione delle azioni conformemente alle norme adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale entro il 1° settembre 2005.

CAPO V

COMITATO

Articolo 21

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla presente decisione sollevata dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE MISURE URGENTI

Articolo 22

Disposizioni speciali relative alle misure urgenti

1. Per l'attuazione delle misure urgenti di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2. Il contributo finanziario proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

3. Lo Stato o gli Stati membri su cui si riversa l'afflusso massiccio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, presentano alla Commissione uno stato del fabbisogno e un piano di attuazione delle misure urgenti, comprendente una descrizione degli interventi previsti e degli organismi preposti alla loro esecuzione.

4. Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero delle persone entrate in ogni Stato membro in occasione dell'afflusso massiccio di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

5. Si applicano l'articolo 9 e gli articoli da 18 a 21.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 11, ai fini dell'esecuzione degli esercizi 2000 e 2001 si applica il seguente calendario:

- la Commissione comunica agli Stati membri la stima degli importi loro destinati il giorno successivo alla data in cui la presente decisione entra in vigore. Se l'Istituto statistico della Comunità europea non dispone ancora di tutti i dati statistici di cui all'articolo 10, le cifre prese in considerazione sono quelle fornite dagli Stati membri; in questo caso, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le regole relative all'interpretazione dei dati statistici forniti dagli Stati membri,
- gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di cofinanziamento di cui all'articolo 8 entro il 20 novembre 2000,
- la Commissione approva le domande di cofinanziamento entro tre mesi dalla presentazione, previa verifica della descrizione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, e, relativa-

mente all'esercizio 2000, fatto salvo il riporto degli stanziamenti all'esercizio 2001,

- in deroga all'articolo 14, le spese effettivamente sostenute fra il 1° gennaio 2000 e il termine fissato nella decisione di cofinanziamento sono ammissibili ad un sostegno del Fondo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Attuazione

1. La Commissione è incaricata dell'attuazione della presente decisione.

2. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ogni altra disposizione eventualmente necessaria all'attuazione della presente decisione.

Articolo 25

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VAILLANT